

PROPOSTA DI LEGGE

"DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16436 del 18.04.2016

Classificazione ...01.15.01.....

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd "sblocca Italia"), nonché della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", con particolare riferimento al Capo VIII (artt. da 58 a 62).
2. In particolare, con la presente legge:
 - a. viene riconosciuto ed istituito quale ente pubblico l'"Autorità Idrica della Calabria", già individuata con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 183 del 12/06/2015 e n. 256 del 27/07/2015, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
 - b. viene confermato l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale per il servizio idrico integrato, già istituito con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34;
 - c. viene confermata la nuova allocazione delle funzioni già attribuite ai soppressi Enti d'Ambito di cui all'art. 148 del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), già disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015;
 - d. viene disciplinata l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in accordo con quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), definiti strumenti e/o misure di controllo e di tutela dell'utenza.

Art. 2

Gestione del servizio idrico integrato – salvaguardia degli organismi esistenti

1. I servizi di cui all'art. 141 c. 2 del D.Lgs 152/2006 sono affidati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, al soggetto gestore, nelle forme prescelte in conformità alle disposizioni legislative vigenti, dall'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, individuato a norma dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs 152/2006 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12/06/2015 (A.I.C.).
2. Sono fatte salve:
 - a. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D.Lgs 152/2006;
 - b. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
3. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b) del precedente comma, l'A.I.C. provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
4. Alla individuazione dei soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico e relativo disciplinare, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 172 del D.Lgs n. 152/2006.
5. La Giunta regionale è autorizzata a trasformare, nei modi previsti dalla legge, la SoRiCal S.p.A., già costituita a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 10/97, in una società interamente pubblica, fermo restando quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs n. 152/2006.

CAPO II

Vigilanza e controllo

Art. 3

Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L'A.I.C. vigila sull'attività del soggetto gestore, secondo quanto previsto all'art. 152 del D.Lgs 152/2006.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'A.I.C. provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al successivo comma 3, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa alla Regione ed ai Comuni.
3. La relazione illustra:
 - a. lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

- b. il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c. i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d. la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
- e. la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.

Art. 4

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso il Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al successivo comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore.
2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall'A.I.C. mediante sistemi informativi che consentono la condivisione delle informazioni.
3. L'A.I.C., con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni singola gestione:
 - a. un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
 - b. le convenzioni stipulate con i gestori;
 - c. le tariffe applicate all'utenza;
 - d. le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

Art. 5

Ruolo della Regione

1. Nell'ambito del servizio idrico la Regione, in generale:
 - a. può modificare la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, secondo quanto sancito al successivo art. 6;
 - b. verifica la coerenza del Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato:
 1. predispone un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

successive modifiche e integrazioni. In particolare, per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e delle ATERP, il programma prevede l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche;

2. individua gli interventi strategici di interesse regionale, sia tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'A.I.C., con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovracomunale;
 3. individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui ai numeri 1. e 2., al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche della Regione;
- c. può promuovere la determinazione di criteri per la articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia di costi del servizio per le determinazioni delle tariffe;
- d. vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento per attività necessarie per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del medesimo ente.
2. Il Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui al precedente art. 4, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all'organizzazione dei servizi, segnala all'ABEGSI eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio; formula pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell'assemblea dell'A.I.C.

Art. 6

Modifica dell'ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, qualora si dovesse rilevare una più efficace, efficiente ed economica gestione del servizio cui ci si riferisce.
2. La Giunta regionale, al fine di valutare la proposta di cui al comma 1, secondo le finalità di cui all'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nomina un comitato tecnico-scientifico composto da tre esperti di elevato livello scientifico, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi e infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole del comitato di cui al comma 2 e, sulla base della proposta contestualmente formulata, la Giunta regionale, con

deliberazione, individua il numero degli ambiti territoriali ottimali e ne definisce i limiti territoriali.

4. Le modifiche degli ambiti territoriali sono approvate dal Consiglio regionale con apposita legge.
5. La Giunta regionale, ogni cinque anni, verifica l'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne rende conto al Consiglio regionale in apposita seduta.

CAPO III

Tutela degli utenti e partecipazione

Art. 7

Tutela degli utenti e partecipazione

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'A.I.C. è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di un Regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
2. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale.
3. L'A.I.C. mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali - norma finanziaria

Art. 8

Subentro dell'Autorità Idrica della Calabria

1. Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi, l'A.I.C. subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimale soppressi in virtù dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 3 della L.R. 34/2010, con delibera di Giunta regionale e su proposta dell'assessorato competente in materia di servizio idrico, sarà compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e saranno poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Art. 9

Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 presso gli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale n. 10/97, è trasferito nei ruoli dell'A.I.C., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale è posto alle dipendenze dell'A.I.C. e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. I contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti d'Ambito e trasferiti all'A.I.C., cessano alla scadenza del relativo termine.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo insediamento, il Direttore Generale dell'A.I.C. definisce la dotazione organica e la sottopone per l'approvazione all'assemblea.
4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'A.I.C., in sede di prima applicazione della presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, secondo quanto sancito dall'art. 5, comma 4 del Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015.

Art. 10

Poteri sostitutivi

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 147, comma 1-bis, e 172, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili. E' abrogato in particolare, l'art. 47, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.